



***Federazioni Regionali e Coordinamenti Regionali Agenzia Entrate***

Roma, 6 luglio 2021

*Alle DD.PP. di Roma 1, 2 e 3, di Frosinone, Latina, Rieti e di Viterbo,  
all'UPT ed al SAM di Roma*

*p.c. alla Direzione Regionale Lazio  
p.c. ai Coordinamenti Nazionali Ag. Entrate di FP CGIL, CISL FP e UIL PA*

**Oggetto:** violazione relazioni sindacali.

\*\*\*

In data 28 aprile, 30 maggio e 11 giugno u.s., le scriventi inviavano richieste di informativa e convocazione per confronto ai sensi degli artt. 4 e 5 del vigente CCNL alle Direzioni Provinciali in indirizzo, le quali tuttavia non fornivano nemmeno riscontro, in totale e reiterato spregio del sistema di relazioni sindacali (Capo I del CCNL) e quindi delle prerogative delle scriventi Organizzazioni.

In particolare, con la nota del 28 aprile segnalavamo le forti criticità derivanti dalla distribuzione di gravosi carichi di lavoro ad un personale sempre più esiguo, condizionata più dall'emorragia dell'organico che da scelte organizzative lungimiranti; la richiesta di informativa e confronto veniva totalmente ignorata dall'Amministrazione ma non dalle lavoratrici e dai lavoratori che invece hanno continuato - su nostro invito - a segnalare situazioni di disagio lavorativo.

Con le note del 30 maggio e dell'11 giugno, chiedevamo informativa e confronto sull'implementazione del servizio di richiamata e sull'applicazione nei singoli uffici delle previsioni della Circolare 4/2021 ma, nonostante i richiami espliciti al dettato

contrattuale, anch'esse venivano ignorate; agli uffici competenti si sostituiva - fornendo così un alibi ad un' errata pratica - la Direzione Regionale Lazio, pur non essendo competente.

A tal proposito, anche se dovrebbe essere già noto ai dirigenti delle strutture in indirizzo, diventa sempre più necessario ricordare che l'art. 4, comma 3, del CCNL prevede che *"l'informazione deve essere data nei tempi e nei modi e nei contenuti atti a consentire ai soggetti sindacali di cui all'art. 7, comma 3, di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte"*, e che il successivo comma 4 stabilisce che *"sono oggetto di informazione tutte le materie per le quali i successivi articoli 5 e 7 prevedono il confronto o la contrattazione integrativa, costituendo presupposto per la loro attivazione"*, in quanto tali previsioni sono state totalmente violate.

Laddove si ritenesse, invece, di aver indirettamente ottemperato ai suddetti obblighi in virtù della nota informativa fornita in data 15 giugno u.s., prot. n. 70012/21, dalla Direzione Regionale Lazio (per altro in risposta solo alle note del 30 maggio e 11 giugno), ebbene si rammenta nuovamente che tanto non è sufficiente a soddisfare la norma pattizia, poiché non sta in capo alla Direzione Regionale la competenza su determinate materie contrattuali (come la stessa DR Lazio giustamente precisava nella citata informativa) ma piuttosto alle singole articolazioni provinciali, perché autonome sedi di elezioni RSU (V. comma 2, art. 7 del CCNL).

Si rammenta inoltre (ci pare necessario) che la valutazione dei riflessi conseguenti all'attivazione del nuovo CUP, implementato dal 6 luglio p.v., rientra tra le materie oggetto di contrattazione *ex art. 7, co. 6, lett. v)* del CCNL FC.

Pertanto, procedere in assenza di una formale convocazione e fornendo più che una informativa, un' informazione generale che nulla chiariva in merito alle modalità con cui i colleghi dovranno approcciarsi al nuovo servizio, ma soprattutto alle nuove tempistiche degli appuntamenti, rappresenta una chiara violazione delle norme contrattuali.

In tal senso, quindi, le scriventi devono nuovamente ribadire che la risposta della DR Lazio manifesta da un lato l'inadempimento contrattuale di parte datoriale (Direttori Provinciali) e dall'altro l'esautoramento di competenze della Direzione Regionale a danno del livello di contrattazione integrativa territoriale.

Inoltre, va altresì sottolineato che la stessa informativa della DR Lazio - proprio perché fornita in maniera generale e per altro mai seguita dalle convocazioni richieste - non ottempera comunque alla norma, perché priva dei *contenuti* propri dell'organizzazione di carichi e servizi nelle singole DP e tale quindi da non permettere di procedere a una valutazione approfondita del potenziale impatto delle misure da adottare ed esprimere osservazioni e proposte, tenuto conto - come già detto - che la distribuzione dei carichi di lavoro e l'organizzazione della nuova modalità di erogazione dei servizi variano da realtà territoriale a realtà territoriale, finendo così per disattendere persino la stessa *ratio* della norma contrattuale.

Per quanto sopra, le scriventi Organizzazioni Sindacali diffidano i datori di lavoro in indirizzo ad adempiere tempestivamente nel termine di cinque giorni dal ricevimento della presente agli obblighi posti dal vigente CCNL Funzioni Centrali e precisano che in assenza di formale riscontro alla richiesta di convocazione, attiveranno - nel breve termine - ogni azione atta a reprimere le condotte antisindacali, partendo dal coinvolgimento delle OO.SS. Nazionali, destinatarie per conoscenza della presente nota, nelle azioni di tutela.

Si resta in attesa di pronto riscontro inviando distinti saluti.

*per le Segreterie delle Federazioni Regionali*

**FP CGIL**

*De Rugeriis*

**CISL FP**

*Squarcio*

**UIL PA**

*Spera*

*per i Coordinamenti Regionali Ag. Entrate*

**FP CGIL**

*Falcone*

**CISL FP**

*De Rosa*

**UIL PA**

*Pergoloni -Ferrari*